

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 35

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 "Abolizione della navigazione a motore sui laghi compresi nel territorio della Regione Veneto".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

**Modifica dell'articolo 1 della legge regionale
6 maggio 1985, n. 49**

1. L'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 è così sostituito:

"Articolo 1

1. Per la difesa dell'ambiente naturale e dei piccoli laghi in particolare, è fatto divieto a chiunque di condurre e stazionare natanti con motore di qualunque specie (elettrico e a combustione interna) e potenza nelle acque dei laghi compresi nel territorio della Regione Veneto, a eccezione delle acque del lago di Garda per il quale sono previsti appositi divieti e regolamentazioni e delle acque del lago di Santa Croce (BL) per il quale, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento adottato dalla Provincia di Belluno, è concessa la navigazione con natanti a motore alimentati con batterie elettriche."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 agosto 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 9 agosto 1999, n. 35

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 9 agosto 1999, n. 35, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;

1. Indice

Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49

2. Procedimento di formazione della legge regionale 9 agosto 1999, n. 35

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 3 giugno 1999, dove ha acquisito il n. 531 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Roccon, Sprocati e Beggiano;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 2^a in data 10 giugno 1999;
- La 2^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 9 luglio 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Fabrizio Comencini, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 luglio 1999, n. 6595;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 20 luglio 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 luglio 1999, n. 1407/21911, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la presente proposta di modifica alla legge regionale 6

maggio 1985, n. 49 (Abolizione della navigazione a motore sui laghi compresi nel territorio della Regione Veneto) si rende necessaria ed urgente per il rilancio turistico-economico del lago di Santa Croce (BL); un'area che nell'ultimo decennio ha subito una costante diminuzione del flusso turistico (per la maggior parte appassionati di pesca amatoriale) per effetto di un regime di navigazione assolutamente troppo restrittivo e non idoneo alla peculiare tipologia del lago in questione.

La modifica dell'articolo 1 della legge regionale suddetta consente, per il lago di Santa Croce, la navigazione con natanti a motore alimentati esclusivamente con batterie elettriche e di potenza non superiore ai 5 KW; come già avviene, peraltro, per il Lago di Garda.

La deroga è motivata sia dall'estensione del lago di Santa Croce, secondo lago del Veneto dopo quello di Garda, che dalle sue condizioni ambientali caratterizzate da forte vento diurno che spazza costantemente la superficie lacuale e non consente a tutti gli appassionati di pesca e turisti in genere, soprattutto persone anziane o portatrici di handicap di spingersi al centro del lago (dove è più pescoso), poiché il moto ondoso non permette agli stessi di ritornare a riva con imbarcazioni a remi.

L'accesso ai natanti alimentati con batteria elettrica, essendo eco-compatibile, permetterebbe a tutti di godere in tranquillità di un sito ambientale facilmente accessibile favorendo in tal modo il richiamo turistico anche da fuori regione, con un rilevante beneficio per l'economia di tutti i comuni rivieraschi.

Con la proposta in esame si demanda, infine, all'Ente Provincia di Belluno l'adozione di un apposito regolamento al fine di disciplinare puntualmente la navigazione.

4. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale per la viabilità e i trasporti